



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione per il servizio di emergenza di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale post incidente, finalizzato al ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza.

L'anno duemilaventi addì undici del mese di settembre alle ore 18,30 convocata nei modi prescritti, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
BORASO Alberto	x	
ALBERTI Alfredo	x	
VEGETTA Egle	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor BORASO Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Approvazione convenzione per il servizio di emergenza di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale post incidente, finalizzato al ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000

Prato Sesia, 11.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Anna Assi

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ogni Pubblica Amministrazione, proprietario, custode o gestore di sede stradale è tenuto ad uniformarsi ai principi generali di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. – Codice della strada in quanto: *”La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (art. 1, comma 1)”*,
- l’art. 14 del Codice della strada sancisce che gli enti proprietari, custodi e gestori delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione devono provvedere:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredi, nonché delle loro attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, con conseguente obbligo di predisporre il celere ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali,
- l’art. 161 del Codice della Strada prevede che, allorquando si verifica la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, deve provvedere immediatamente ad adottare tutte le più opportune cautele, atte a rendere sicura la circolazione e il libero transito, nonché a segnalare celermente il pericolo agli altri utenti della strada ed all’Ente proprietario della strada o altro organo di Polizia. Ciò al fine di poter procedere prontamente alla messa in sicurezza dell’area,

Ritenuto che sia interesse del Comune individuare tutte le attività necessarie alla gestione dei sinistri stradali, al contempo garantendo i massimi standard possibili di sicurezza della circolazione stradale e della tutela dell’ambiente, dovendo conseguentemente adottare la soluzione più efficiente, efficace della Legge 241/1990, onde far fronte alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all’Amministrazione territoriale proprietaria della rete stradale;

Considerato che la Ditta Sicurezza Stradale srls, con sede in Novara – Via Fara 10 - c.f. p.i. 02414490033 è un’impresa operante nel settore ed ha per oggetto le attività di manutenzione di strade, la pulizia ed il lavaggio di queste, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante aspirazione e prelievo di liquidi e detriti inquinanti residuati da sinistri stradali e dotata di apposite e specifiche apparecchiature per lo svolgimento di tali attività;

Visto la bozza di convenzione appositamente predisposta, costituita da n. 13 articoli ed un allegato A “Servizi Aggiuntivi” quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 9 del 26.01.2018 stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020, confermato con D.G.C. n. 9 del 25.01.2020;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. **Di approvare** l’allegato schema di convenzione, costituita da n. 13 articoli ed un allegato A “Servizi Aggiuntivi” allegati quale parte integrante e sostanziale, per il servizio di emergenza di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale post incidente, finalizzato al ripristino della viabilità e delle

condizioni di sicurezza, con la ditta Sicurezza Stradale srls, con sede legale in Novara in via Fara 10, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che:

- La convenzione avrà durata di anni 3 , alla scadenza potrà essere prorogata per ulteriori 2 anni con apposito atto;
- La Ditta Sicurezza Stradale srls si impegna a garantire i servizi di manutenzione, pulizia e bonifica nonché ripristino della sicurezza e della viabilità stradale compromesse a seguito di incidente derivante dalla circolazione di veicoli od in ogni caso interessanti strade e vie di comunicazione, la cui custodia e gestione siano affidate all'Ente convenzionato;
- Il servizio oggetto della presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico del Comune;
- I costi vivi dell'intervento saranno sostenuti da Sicurezza Stradale srls che maturerà il diritto di procedere a richiedere il rimborso del costo dell'intervento alla Compagnia assicuratrice dei responsabili dei sinistri o direttamente ad essi se sprovvisti di copertura assicurativa;

3. Di trasmettere la Convenzione sottoscritta alla ditta Sicurezza Stradale srls;

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CONVENZIONE

Oggetto: Servizio d'emergenza di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale post incidente, finalizzato al ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza

TRA

IL COMUNE DI PRATO SESIA CON SEDE IN VIA E. DE AMICIS 3

CF 82002530036 P.IVA 00505170035

E

SICUREZZA STRADALE SRLS

Sede Legale: Novara via Fara 10

Sede Operativa: Castano Primo via Ponte Castano 18

C.F. e P.IVA. 02414490033

PREMESSO CHE

- ogni Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico, proprietario, custode o gestore di sede stradale è tenuto ad uniformarsi ai principi generali di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada in quanto:

"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" (art. 1, comma I)

- l'art 14 del Codice della Strada sancisce che gli enti proprietari, custodi e gestori delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbano:

a) provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredi, nonché delle loro attrezzature, impianti e servizi;

b) provvedere al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) provvedere alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, con conseguente obbligo di predisporre il celere ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali;

- il disposto di cui all'articolo 15 lettera f) del Codice della Strada pone il divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze e che l'articolo 34 bis punisce chiunque

"insozzare le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento e in sosta."

- l'articolo 161 del Codice della Strada prevede che, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento debba provvedere immediatamente ad adottare tutte le più opportune cautele atte a rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché a segnalare celermente il pericolo agli altri viaggiatori ed all'Ente proprietario della strada o altro organo di polizia (comma III). Ciò al fine di poter procedere prontamente alla messa in sicurezza dell'area;

- l'articolo 211 del Codice della Strada impone il celere ripristino dello stato dei luoghi interessati da sinistri stradali: qualora da tali incidenti derivi pericolo per la fluidità e sicurezza del traffico nonché per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, imponendo di procedere con la eliminazione di ogni ostacolo presente sull'arteria stradale e annessa pertinenza,

- sussiste una responsabilità civile di carattere oggettivo in capo all'Ente proprietario della strada in caso di non corretta manutenzione e tenuta in sicurezza ex articolo 2051 c.c. che delinea la responsabilità della P.A. per danni cagionati da beni in custodia, e nel caso specifico la rete viaria ad essa affidata;

- l'attività di messa in sicurezza dell'arteria stradale post incidente nonché il ripristino dello stato dei luoghi deve essere eseguita anche nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. Ii avuto particolare riguardo per la novella apportata dalla L. 68/2015;

- l'articolo 192 del T.U.A. D.Lgs. 152/2006 postula il divieto di abbandono nonché il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sotto di esso, imponendo a chiunque violi il menzionato divieto e in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, nel caso specifico gli enti proprietari della rete viaria e relative pertinenze, la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché il ripristino dello stato dei luoghi;

- sussiste in capo agli amministratori titolari delle reti stradali la responsabilità, anche penale, per i danni arrecati all'utenza mobile e all'ambiente dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato del manto stradale e relative pertinenze anche a seguito di incidente veicolare causato da terzi sia noti che ignoti.

RITENUTO CHE

- sia interesse del Comune sottoscrittore individuare tutte le attività necessarie alla gestione dei sinistri stradali al contempo garantendo i massimi standard possibili di sicurezza della circolazione stradale e della tutela dell'ambiente, dovendo conseguentemente adottare la soluzione più efficiente, efficace, economica a mente della legge 241 del 1990, onde far fronte alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all'amministrazione territoriale proprietaria della rete stradale;

- in particolare occorra procedere all'attivazione di tutte le attività indispensabili al ripristino delle condizioni di sicurezza o viabilità compromesse a seguito di incidenti stradali, quali:

A) l'aspirazione tempestiva dei liquidi inquinanti versati nell'ambiente seguito di sinistro (fluidi tecnici quali carburante, olio, liquido di raffreddamento) nonché l'eliminazione di ogni altro detrito solido e biodegradabile e non solo (vetri, metalli, frammenti di lamiera, plastiche e simili);

B) il recupero del materiale trasportato e disperso sull'arteria stradale e relative pertinenze

C) il trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci e materiale pericoloso, tossico o comunque richiedente

bonifica del territorio.

D) la gestione della pratica di recupero dei costi del servizio nei confronti delle Compagnie Assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Automobilistica per i danni dovuti alla circolazione dei veicoli in ragione della quale le attività sopra ricordate vengano effettuate senza costo alcuno per la P.A.

- l'affidamento delle attività volte al ripristino dello stato dei luoghi possa protrarsi per un arco temporale pari ad anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e si svolgerà senza oneri o costi in capo al Comune.

CONSIDERATO CHE

- SICUREZZA STRADALE SRLS è un'impresa operante nel settore ed ha per oggetto le attività di manutenzione di strade, la pulizia ed il lavaggio di queste finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante aspirazione e prelievo di liquidi e detriti inquinanti residuati di sinistri stradali

- è dotata di appropriate e specifiche apparecchiature e ha maturato idonee procedure per lo svolgimento del servizio. L'impresa risulta infatti idonea allo svolgimento delle seguenti attività autorizzate:

A) manutenzione, pulizia, lavaggio di strade, autostrade, con rimozione dei detriti solidi biodegradabili e non, dei liquidi inquinanti e non di dotazione funzionale dei veicoli e non pericolosi, tossici e non, versati a seguito di incidenti accaduti sulla rete di competenza del Comune;

B) indirizzamento ad impianti di trattamento rifiuti propri frutto dell'intervento convenzionato;

C) pulizia, raccolta, stoccaggio, conferimento e smaltimento di rifiuti a mente del Codice dell'Ambiente;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo le Parti come sopra identificate convengono e stipulano segue.

Articolo 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. L'accordo ha per oggetto le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali alterate a seguito di sinistri verificatisi su tutta la rete stradale di proprietà del Comune, mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze. L'attività verrà svolta da SICUREZZA STRADALE SRLS secondo le modalità descritte al successivo articolo 3. per un arco temporale determinato e senza oneri o costi addebitabili al Comune.

Articolo 2 - Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 3 da parte dei entrambi i contraenti.

Alla scadenza, ed in ogni caso prima di essa, la convenzione potrà vedere prorogati i propri effetti per ulteriori anni 2, con apposito atto dell'Ente Pubblico convenzionato.

Decorso il termine di validità della convenzione, sino ad affidamento ad altro soggetto dei medesimi servizi, Sicurezza Stradale si impegna a garantire i servizi oggetto della presente convenzione alle medesime condizioni salvo diversa esplicita volontà dell'Ente Convenzionato.

In caso di risoluzione della convenzione Sicurezza Stradale sarà tenuta a garantire la continuità del servizio alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione salvo diversa esplicita volontà dell'Ente convenzionato.

Decorso il termine ultimo della proroga od in ogni caso laddove cessata l'efficacia della presente convenzione sia interesse manifesto ed esplicito delle parti addivenire a nuovo accordo o ad un rinnovo della presente convenzione, nelle more della definizione dell'iter procedurale Sicurezza Stradale sarà tenuta a garantire la continuità del servizio alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione salvo diversa esplicita volontà dell'Ente convenzionato.

Articolo 3 - Natura del Servizio Convenzionato

Con la presente convenzione, Sicurezza Stradale si impegna a garantire i servizi di manutenzione, pulizia e bonifica nonché ripristino della sicurezza e della viabilità stradale compromesse a seguito di incidente derivante dalla circolazione di veicoli od in ogni caso interessanti strade e vie di comunicazione la cui custodia e gestione siano affidate all'Ente Convenzionato.

Gli interventi dovranno avvenire con mezzi messi a disposizione da Sicurezza Stradale per tramite delle proprie Unità Operative territoriali. La scelta delle Unità Operative e della tipologia di intervento sarà oggetto della libera valutazione organizzativa di Sicurezza Stradale nel rispetto delle specifiche di intervento pattuite.

Articolo 4 - Modalità di attivazione del servizio

Gli interventi oggetto della presente convenzione verranno posti in essere a seguito della richiesta esplicita di intervento da parte dell'Ente Convenzionato per incidenti occorsi all'interno del territorio affidato al governo dell'Ente.

Attesa la gratuità del servizio reso e dell'esistenza di servizi a favore del Comune resi a titolo oneroso senza tuttavia spese per l'Ente Convenzionato, quest'ultimo si impegna a chiedere l'intervento di Sicurezza Stradale ogni qualvolta a seguito di sinistro stradale si verifichi la dispersione di detriti solidi di qualsiasi natura e/o lo sversamento di liquidi senza quindi che intervenga alcuna valutazione discrezionale sulla necessità o utilità del servizio di bonifica stradale che dovrà quindi essere richiesto in ogni caso.

L'intervento potrà essere chiesto senza esclusività dall'Ente Convenzionato stesso o dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo dell'incidente. A mero scopo esemplificativo potranno attivare la richiesta di intervento, gli Uffici dell'Ente Convenzionato, Funzionari ed Agenti di Polizia Locale anche consortile, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Polizia Provinciale, Polizia Regionale ed in generale qualsiasi Forza di Polizia con poteri di Pubblica Sicurezza presenti sul luogo del sinistro.

Gli interventi verranno richiesti effettuando una chiamata al nr. verde di Sicurezza Stradale **800 66 10 20**. Le modalità di richiesta dell'intervento saranno meglio descritte *infra*.

Successivamente al sinistro Sicurezza Stradale provvederà a far sottoscrivere agli agenti delle FFOO presenti sul luogo del sinistro, apposito modulo contenente gli estremi dell'intervento e la bontà dell'intervento stesso onde assicurare la

massima trasparenza nella qualità del servizio.

Il Comune si impegna conseguentemente a metterla a disposizione di Sicurezza Stradale copia esente da oneri economici, del verbale di intervento laddove la redazione dello stesso sia competenza del servizio di Polizia Locale.

Articolo 5 - Tipologie di interventi

Gli interventi che l'Ente Convenzionato potrà richiedere a Sicurezza Stradale risultano essere

A) Interventi standard attivabili su semplice richiesta alla centrale telefonica comunicando luogo e natura del sinistro in presenza di soggetti responsabili identificabili e dotati di copertura assicurativa. La classe di intervento standard prevede

1. Messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro con l'eventuale apposizione di segnaletica di terra ove non già disposte dai soggetti coinvolti nel sinistro o Forze dell'Ordine intervenute;
2. Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante manutenzione e pulizia dell'area interessata da sinistro stradale con raccolta di detriti solidi non biodegradabili ed eventuale aspirazione di liquidi di funzionamento dei veicoli coinvolti nel sinistro

B) Interventi straordinari, le attività in presenza di soggetti responsabili identificabili e dotati di copertura assicurativa di questa classe di intervento

1) Trattamento e bonifica del suolo, così intendendosi sia il manto stradale che le sue immediate vicinanze e pertinenze, per severi sversamenti o dispersioni di materiale, oggetto di trasporto da parte dei veicoli circolanti sia di natura civile, commerciale, agricola, pubblica etc. anche di natura pericolosa, tossica o richiedenti specifica bonifica del territorio. In tal caso l'intervento avverrà a seguito di apertura di idoneo cantiere. Tutte le operazioni connesse a tale tipologia di interventi saranno gestite da SICUREZZA STRADALE SRLS ed eseguite da professionalità locali, dotate di tutte le certificazioni e dei requisiti richiesti ex legge e convenzionate con la scrivente.

C) Interventi straordinari, ove non sia possibile l'individuazione del conducente ed il conseguente accertamento dei dati del veicolo o della compagnia assicuratrice e più in generale ove non sia individuabile un responsabile. Sicurezza Stradale garantirà l'intervento per una superficie massima di mq40, limitatamente alla dotazione ordinaria dei veicoli coinvolti. In tal caso resta comunque escluso ogni intervento al di fuori della sede stradale avente caratteristica di bonifica e di ripristino.

Articolo 6 - Modalità di intervento

Gli interventi di cui al precedente articolo dando avviso del sinistro a Sicurezza Stradale per tramite del numero verde di emergenza **800.66.10.20** attivo 24 ore su 24 7 giorni la settimana festività comprese.

A seguito della comunicazione del sinistro, dovranno essere comunicate con la massima precisione possibile sia il luogo dell'intervento, che il numero dei veicoli coinvolti nonché una sommaria descrizione della tipologia dell'intervento così da garantire l'invio di un corretto numero di veicoli e operatori con la più adeguata dotazione di strumenti di bonifica. Sicurezza Stradale non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto degli standard di intervento laddove le richieste di intervento non consentano agli operatori di individuare correttamente luogo e gravità del sinistro.

In caso di interventi straordinari oltre alla richiesta telefonica, dovrà nelle 24 ore successive essere formalizzata esplicita richiesta di intervento scritta da parte dell'Ente Convenzionato. Ciò in considerazione della particolare onerosità connessa all'apertura di un cantiere di bonifica per interventi straordinari.

Articolo 7 - Tempi di intervento

La struttura territoriale di Sicurezza Stradale ed in particolare le singole Unità Operative chiamate ad effettuare l'intervento, consentono di garantire la massima celerità di risposta alle richieste di intervento correttamente formulate e di cui all'articolo precedente.

I tempi di intervento in normali condizioni di traffico e viabilità saranno i seguenti

Sino a **30 minuti** dalla chiamata nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 23:00

Sino a **45 minuti** dalla chiamata nei giorni feriali dalle ore 23:00 alle ore 7:00

Sino a **45 minuti** nei restanti giorni festivi sabato compreso

Ciascun intervento effettuato da Sicurezza Stradale per tramite delle proprie strutture operative avverrà sotto la direzione ed il controllo della linea operativa dell'Ente Convenzionato che si riserva il potere di coordinare in loco le attività dei soccorritori.

In caso di difficoltà a raggiungere il luogo del sinistro, l'Unità Operativa, che non ha facoltà di derogare al Codice della Strada non essendo mezzo di soccorso e non essendo autorizzato all'uso di avvisatori acustici (c.d. sirene) e ottici (lampeggianti blu/rossi) di emergenza, chiederà all'Ente Convenzionato di mettere a disposizione del mezzo una apposita scorta per raggiungere il luogo del sinistro.

Articolo 8 - Costi del Servizio

Il servizio oggetto della presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico del Comune.

I costi vivi dell'intervento saranno sostenuti da Sicurezza Stradale che maturerà il diritto di procedere a richiedere il rimborso del costo dell'intervento alla compagnia assicuratrice dei responsabili dei sinistri o direttamente ad essi se sprovvisti di copertura assicurativa.

Nessuna richiesta economica verrà formulata in nessun caso nei confronti dell'Ente Convenzionato.

L'Ente Convenzionato al fine di consentire a Sicurezza Stradale la possibilità di agire direttamente nei confronti dei soggetti responsabili e/o le compagnie assicuratrici sin d'ora cede il credito costituito dal costo dell'intervento effettuato per ogni singolo intervento condotto da Sicurezza Stradale all'interno del territorio affidato al governo dell'Ente Convenzionato.

Parimenti l'Ente Convenzionato dichiara di acconsentire che Sicurezza Stradale acceda ed estraiga copia semplice dei verbali e delle planimetrie, redatti dalle Forze di Polizia dipendenti dall'Ente Convenzionato senza costi alcuni (es. diritti di segreteria, bolli). In presenza di termini di secretazione giudiziaria per consentire eventuali indagini sarà onere di Sicurezza Stradale ottenere l'emissione del necessario nulla osta da parte della Procura della Repubblica.

Articolo 9 - Servizi Aggiuntivi

Sicurezza Stradale srls propone all'Ente Convenzionato i seguenti servizi aggiuntivi senza aggravio di spese per l'Ente Convenzionato

All'occorrenza Sicurezza Stradale potrà richiedere l'intervento di ditte fiduciarie dell'Ente Convenzionato con le quali interagirà direttamente gestendo le operazioni, liquidandone eventuali spese e assumendosi i rischi e i costi di recupero del credito. Il servizio in oggetto sarà eseguito ogni qualvolta verrà accertato il responsabile civile del sinistro.

Articolo 10 - Trasparenza

Sicurezza Stradale assicura all'Ente Convenzionato firmatario della presente convenzione la possibilità di accedere al fascicolo di ogni singolo sinistro, nonché la facoltà di estrarre copia della documentazione raccolta ed elaborata nell'ambito della gestione degli interventi di ripristino offerti da Sicurezza Stradale.

Articolo 11 - Copertura Assicurativa

Sicurezza Stradale s.r.l.s garantisce la copertura assicurativa nei confronti di terzi per i danni derivanti da un non corretto svolgimento delle proprie attività di ripristino. Il massimale dell'attuale copertura assicurativa risulta pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00)

Articolo 12- Spese

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a carico di Sicurezza Stradale s.r.l.s.

Articolo 13 - Foro Competente

Le parti convengono che in caso di controversie connesse, all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di NOVARA in espressa deroga dei fori individuabili secondo i canoni ordinari previsti dal Codice di Procedura Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE _DI PRATO SESIA_____

SICUREZZA STRADALE SRLS_____

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Boraso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 22.09.2020 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 22.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 22.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- ☐ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE